



**PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ART. 9  
(REGIME FISCALE AGEVOLATO PER I PROFESSIONISTI)  
DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015  
(D. 439)**

**Roma, novembre 2014**

# **RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E  
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI**

**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E  
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE  
TECNOLOGI ALIMENTARI**

## Relazione alla proposta emendativa

---

Le disposizioni contenute nell'art. 9 del Disegno di Legge di Stabilità 2015, in materia di "*Regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi*", presenta aspetti problematici legati a possibili impatti negativi per le categorie professionali.

In particolare, il previsto abbassamento dagli attuali 30.000 euro annui di reddito a 15.000 euro annui per l'applicazione del regime forfetario:

- a) escluderebbe un numero consistente di professionisti dal regime di vantaggio, ridimensionando lo spirito stesso della norma che intendeva sostenere una platea ampia di lavoratori autonomi con capacità reddituale contenuta e con difficoltà di crescita nell'attuale fase di crisi;
- b) potrebbe rendere addirittura sconveniente tale regime agevolato rispetto a quello ordinario. Al di sotto dei 30.000 euro infatti, la non deducibilità delle spese prevista dal regime forfetario<sup>1</sup>, sostituita dall'applicazione di un coefficiente per il calcolo dell'imponibile, può generare addirittura un livello di tassazione maggiore rispetto a quello ordinario.

Alcune simulazioni rendono chiaro il problema generato dall'eventuale abbassamento della soglia di reddito a cui è applicabile il regime forfetario.

Se si ipotizza un compenso annuo di 15.000 euro e costi deducibili per 3.000 euro (vale a dire una spesa media mensile di 300 euro), il regime forfetario modificato genererebbe una maggiore imposta rispetto a quella generata nell'ambito del regime ordinario come di seguito dimostrato.

---

<sup>1</sup> Il Comma 11 dell'art. 9 della Legge di stabilità, infatti, ricorda che "vengono disciplinate le modalità di determinazione del reddito imponibile, che si ottiene applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d'imposta un differente coefficiente di redditività in funzione del codice ATECO che contraddistingue l'attività svolta. **A tal fine, quindi, non assumono rilevanza le spese sostenute nello stesso esercizio relative all'attività di impresa o dell'arte o della professione.** Rilevano, a riduzione del reddito d'impresa, i contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza può essere computata dal reddito complessivo come onere deducibile

	Soglia compenso	Contributo soggettivo a fini previdenziali	Ammontare spese deducibili	Reddito	Coefficiente	Base Imponibile	Imposta
Nuovo Regime	€ 15.000,00	€ 2.275,00	non applicabile	€12.725,00	78%	€ 9.925,50	€ 1.488,83
Regime Ordinario	€ 15.000,00	€ 2.275,00	€ 3.000,00	€ 9.725,00	non applicabile	€ 9.725,00	€ 1.458,03
<b>Differenza tra nuovo regime e regime ordinario</b>							<b>+ € 30,80</b>

Sebbene il differenziale, in questo caso, risulti irrisorio, pari infatti a 30 euro, è più che sufficiente a dimostrare che il meccanismo agevolativo è comunque reso nullo dall'eventuale introduzione del nuovo regime.

Ancora più evidente è l'effetto esattamente contrario a quello voluto dalla norma che ha istituito il regime forfetario, se si considera un maggiore livello di costi. Considerando un reddito entro la nuova soglia massima, pari a 15.000 euro e costi pari a 6.000 euro (con una media di 500 euro al mese, un valore più che plausibile), il diverso trattamento delle spese genererebbe un'imposta di 661 euro nel caso di regime ordinario e di ben 1.488,83 euro nel caso del nuovo regime agevolativo, con un differenziale, dunque, di oltre 800 euro in più come di seguito riportato.

	Soglia compenso	Contributo soggettivo	Ammontare spese deducibili	Reddito	Coefficiente	Base Imponibile	Imposta
Nuovo Regime	15.000,00	2.275,00	non applicabile	12.725	78%	9.925,5	€ 1.488,83
Regime Ordinario	15.000,00	2.275,00	6.000	6.725	non applicabile	6.725	€ 661,00
<b>Differenza tra nuovo regime e regime ordinario</b>							<b>€ 827,83</b>

Appare piuttosto evidente che il meccanismo su cui dovrebbe poggiare il regime forfetario, ovvero l'applicazione di un coefficiente che consente di abbattere l'imponibile, genera una funzione agevolativa solo al di sopra di determinate soglie di reddito. Come si evince dalla tabella di seguito riportata, con 15.000 euro di compensi annui solo l'attuale regime dei minimi può generare effetti agevolativi; l'introduzione del coefficiente per l'abbattimento dell'imponibile genererebbe, viceversa, effetti distorsivi, con una maggiore imposizione fiscale.

	Soglia compenso	Contributo soggettivo	Ammontare spese deducibili	Reddito	Coefficiente	Base Imponibile	Imposta
Nuovo Regime	€ 15.000,00	€ 2.275,00	non applicabile	€ 2.725,00	78%	€ 9.925,50	€ 1.488,83
Regime dei minimi attuale	€ 15.000,00	€ .275,00		€12.725,00	non applicabile	€ 12.725,00	€ 636,25

Un'ulteriore simulazione chiarisce che con una soglia di reddito pari a 30.000 euro annui e spese per 6.000 euro, il nuovo regime, così come definito dall'art. 9 del Disegno di Legge di Stabilità 2015 genererebbe un vantaggio fiscale rispetto al regime ordinario come di seguito riportato:

	Soglia compenso	Contributo soggettivo	Ammontare spese deducibili	Reddito	Coefficiente	Base Imponibile	Imposta
Nuovo Regime	30.000,00	4350,00	non applicabile	25.650,00	78%	20.007,00	€ 3.001,05
Regime Ordinario	30.000,00	4350,00	6000,00	19.650,00	non applicabile	19.650,00	€ 4.472,00
<b>Differenza tra nuovo regime e regime ordinario</b>							<b>€ 1.470,95</b>

Sebbene il nuovo regime forfetario non ammetta limiti temporali, come accade, viceversa, per il regime dei minimi, e per i primi tre anni sia ammessa una agevolazione particolare rappresentata dall'abbattimento di 1/3 dell'imposta, le agevolazioni sembrano complessivamente ridursi rispetto a quelle garantite dall'attuale regime dei minimi, la cui soglia di accesso non dovrebbe pertanto essere mutata.

**AC 2679-bis**  
**Emendamento**  
**Articolo 9**

Al numero 8 dell'Allegato 4 - Articolo 9, comma 1, lett. a) è apportata la seguente modifica:

- il valore «15.000» è sostituito dal valore «30.000».

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il previsto abbassamento dagli attuali 30.000 euro annui di reddito a 15.000 euro annui per l'applicazione del regime forfetario escluderebbe un numero consistente di professionisti dal regime di vantaggio, ridimensionando lo spirito stesso della norma che intendeva sostenere una platea ampia di lavoratori autonomi con capacità reddituale contenuta e con difficoltà di crescita nell'attuale fase di crisi. La misura originaria potrebbe rendere addirittura sconveniente tale regime agevolato rispetto a quello ordinario. Al di sotto dei 30.000 euro infatti, la non deducibilità delle spese prevista dal regime forfetario, sostituita dall'applicazione di un coefficiente per il calcolo dell'imponibile, può generare addirittura un livello di tassazione maggiore rispetto a quello ordinario.